

**Progetto di regolamento di esenzione
Aiuti di Stato nei settori agricolo,
forestale, zone rurali
(ABER)
Misure di aiuto**

21 novembre 2022

Revisione Reg. (UE) n.1407/2013, «de minimis» generale – Consultazione pubblica (1)

- Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis”
- Progetto di regolamento **sottoposto a consultazione pubblica**
- **Contributi possono essere inviati alla Commissione entro il 10 gennaio 2023**
- Progetto di nuovo regolamento “de minimis” generale, **8 articoli**
- Attuale regolamento “de minimis” generale, Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione, in scadenza al **31 dicembre 2023**

Revisione Reg. (UE) n.1407/2013, «de minimis» generale – Consultazione pubblica (2)

Modifiche rispetto al regolamento attualmente in vigore:

- un **massimale di 275.000€** per l'importo degli aiuti “de minimis” che un'impresa unica può ricevere per Stato membro in un periodo di tre anni; l'aumento del massimale intende **tenere conto dell'inflazione** (per il periodo 2014-2030, considerando che il massimale era stato innalzato l'ultima volta nel 2006 prendendo in considerazione il periodo fino al 2013); adeguato anche il massimale per gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, di garanzie e per gli aiuti alle imprese che effettuano trasporto merci su strada
- il **rafforzamento degli obblighi di trasparenza**, con l'introduzione di un registro pubblico obbligatorio a livello nazionale o dell'UE affinché gli Stati membri forniscano informazioni complete sugli aiuti “de minimis” concessi da ogni autorità

Revisione Reg. (UE) n.1407/2013, «de minimis» generale – Consultazione pubblica (3)

Articoli del progetto di regolamento “de minimis”

Articolo 1 – Campo di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Aiuti «de minimis»

Articolo 4 – Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

Articolo 5 – Cumulo

Articolo 6 – Controllo

Articolo 7 – Disposizioni transitorie

Articolo 8 – Entrata in vigore e periodo di applicazione

Revisione Reg. (UE) n.1407/2013, «de minimis» generale – Consultazione pubblica (4)

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, **ad eccezione** dei seguenti aiuti:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore pesca/acquacoltura, di cui al Reg. (UE) n.1379/2013
- **aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli**
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri (aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione)
- aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione

Se un'impresa operante nei settori pesca/acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli, trasformazione/commercializzazione prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento "de minimis", il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività **a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento "de minimis" non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento "de minimis"**

Revisione Reg. (UE) n.1407/2013, «de minimis» generale – Consultazione pubblica (5)

Regolamento “de minimis” generale può essere
**base giuridica UE per l’attuazione di interventi di sviluppo
rurale (PSR)**

che **necessitano della *State Aid Clearance*** (applicazione delle
regole in materia di aiuti di Stato agli interventi cofinanziati che
esulano dal campo di applicazione dell’art. 42 del
TFUE/dall’allegato I TFUE)

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (1)

- **Note ARES della Commissione europea di luglio e dicembre 2020** – Proroga degli strumenti di aiuto di Stato e dei regimi di aiuto esistenti in scadenza il 31 dicembre 2020 (già nota febbraio 2020, proroga strumenti aiuti di Stato al 31 dicembre 2021)
- Nota luglio 2020, specifica sulla proroga degli Orientamenti agricoli e dei regimi di aiuto esistenti notificati
- Nota dicembre 2020, proroga Orientamenti dell'UE aiuti di Stato settori agricolo/forestale/zone rurali 2014-2020, Reg. (UE) n.702/2014 (e Reg. (UE) n.1388/2014) e proroga regimi di aiuti di Stato in scadenza il 31 dicembre 2020
- **Proroga dei regimi di aiuto esistenti PSR notificati** ai sensi degli Orientamenti agricoli della Commissione, **v. avanti**
- **Proroga dei regimi di aiuto esistenti PSR esentati** ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione (ABER), **v. avanti**

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (2)

- Nota ARES luglio 2020, specifica sulla **proroga degli Orientamenti agricoli e dei regimi di aiuto esistenti notificati**
- **Richiesta della Commissione di proroga tramite notifica in blocco** (a cura del Ministero, entro metà ottobre 2020)
- Regioni hanno trasmesso informazioni al Ministero che si è occupato di effettuare la notifica in blocco della proroga dei regimi di aiuto esistenti notificati ai sensi degli Orientamenti dell'UE aiuti di Stato settori agricolo/forestale/zone rurali 2014-2020
- Ministero ha notificato la **proroga fino al 31 dicembre 2025 dei regimi di aiuto esistenti approvati ai sensi degli Orientamenti** e che scadono il 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (3)

- La richiesta della Commissione europea relativa alla notifica in blocco della proroga dei **regimi di aiuto notificati** esistenti (in scadenza al 31 dicembre 2020 o successivamente) aveva l'obiettivo di **“allineare” la scadenza dei regimi PSR notificati alla proroga di due anni della regola “n+3”** (Reg. (UE) n.1303/2013, RDC), **fino al 31 dicembre 2025**
- **Decisione della Commissione del 12 gennaio 2021 di approvazione della proroga di alcuni regimi di aiuto PSR notificati** (Aiuto di Stato SA.59102 (2020/N) – Italia / Proroga dei regimi di aiuto SA.44635, SA.44665, SA.53464, SA.54739, SA.49958, SA.51385, SA.48574, SA.50710, SA.51792, SA.50986, SA.57735, SA.51527, SA.52088, SA.44574, SA.52303, SA.44898, SA.45037, SA.45038, SA.45697, SA.48444, SA.49255 e altre modifiche)

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (4)

- **Regimi di aiuto PSR esistenti notificati ai sensi degli Orientamenti della Regione Campania – Proroga notificata della durata, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025**
- **SA.44635** (2016/N), Cooperazione nelle zone rurali — PSR 2014/2020 della Campania — misura 16 — TO 16.1.1
- **SA.44665** (2016/N), PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale
- **SA.53464** (2019/N), PSR Campania 2014/2020 - 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - Azione B - progetti fuori dall'applicazione dell'art. 42 del TFUE
- Nessun aumento notificato della dotazione di bilancio superiore al 20%
- Ammissibilità delle imprese in difficoltà

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (5)

- **Proroga dei regimi di aiuto esistenti PSR esentati** ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione (ABER)
- **Art. 51, par. 4, secondo comma, del Reg. (UE) n.702/2014**, al termine del periodo di validità del Reg. (UE) n.702/2014 (31 dicembre 2022) i **regimi di aiuto PSR restano esentati per la durata del periodo di programmazione**, ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013
- Pertanto, tenendo conto delle regole di pagamento del Reg. (UE) n.1305/2013 e del regolamento transitorio della PAC (n+3: 2022+3=2025), **i regimi esentati potranno essere applicati fino al 31 dicembre 2025, senza dover essere riesentati alla Commissione**, purché non vi sia alcuna modifica sostanziale (proroga semplificata)

Proroga regimi di aiuto PSR, programmazione 2014-2022 (6)

- **Proroga dei regimi di aiuto esistenti PSR esentati** ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione (ABER)
- La proroga semplificata include eventuali aumenti di bilancio, anche nel caso superino il 20% del bilancio inizialmente previsto (eventuali aumenti di bilancio dovranno tuttavia essere inseriti nel capitolo 13 del PSR, che dovrà quindi essere modificato)
- L'eventuale inclusione di imprese in difficoltà tra i beneficiari costituisce una modifica sostanziale che richiede la presentazione, mediante SANI, di un nuovo aiuto a norma del Reg. (UE) n.702/2014 ed una modifica del PSR
- A fini di trasparenza e statistici, la Commissione chiede di introdurre un'osservazione permanente nello specifico campo commenti del SARI, nel contesto della relazione annuale riguardante la spesa, indicando per il caso pertinente la proroga della durata e l'aumento di bilancio
- Bisogna verificare se le basi giuridiche regionali dei regimi di aiuto PSR esentati scadano nel corso del periodo di programmazione

Progetto di nuovo ABER

21 novembre 2022

Progetto di nuovo ABER (1)

Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

ABER

Progetto di nuovo ABER (2)

Progetto di regolamento di esenzione per categoria nei settori agricolo/forestale/zone rurali (nuovo regolamento)

- Allineamento delle **intensità di aiuto** previste dall'ABER con le intensità di aiuto di cui ai PSN nell'ambito della PAC riformata
- Inserimento di **nuove misure di aiuto** che beneficiano dell'esenzione per categoria, ad esempio gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da specie animali protette e gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per i terreni agricoli situati nelle zone Natura 2000 (v. avanti per le altre misure di aiuto nuove), ampliamento del campo di applicazione
- Mentre il sostegno tramite il FEASR al settore agricolo è esente dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (art. 145, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2115), **il sostegno nell'ambito del FEASR alle attività forestali e non agricole nelle zone rurali è soggetto al controllo degli aiuti di Stato** (v. «casetta»)

Progetto di nuovo ABER (3)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Alcune misure di aiuto non potevano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'attuale ABER, al momento della sua adozione nel 2014, poiché **la Commissione non disponeva di sufficiente esperienza** nella gestione dei casi
- Oggi, invece, tali misure soddisfano i requisiti del regolamento di abilitazione ai fini della loro inclusione nel regolamento di esenzione
- Per quanto riguarda il **settore agricolo** (CAPO III, Sezione 1), si propone di includere:
 - gli aiuti per compensare gli agricoltori per i **danni causati da animali protetti**
 - gli aiuti per compensare gli agricoltori per gli **svantaggi legati alle zone Natura 2000**
 - gli aiuti alla **cooperazione** (II versione ABER, v. avanti)
- Per le **altre misure di aiuto nuove** (tra cui CAPO III, Sezione 2), v. avanti

Progetto di nuovo ABER (4)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda il **settore forestale**, l'attuale ABER contiene misure di aiuto unicamente cofinanziate dal FEASR
- Le misure di aiuto, oltre a poter essere cofinanziate, potranno essere finanziate anche con fondi nazionali:
 - forestazione ed imboscamento
 - allestimento sistemi agroforestali
 - prevenzione e ripristino dei danni alle foreste
 - investimenti volti a migliorare la resilienza ed il valore ambientale degli ecosistemi forestali
 - svantaggi specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
 - investimenti in infrastrutture connessi allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento del settore forestale
 - investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali
 - conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura
 - avviamento di organizzazioni di produttori nel settore forestale
 - **cooperazione** (Il versione ABER, v. avanti)

Progetto di nuovo ABER (5)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda le **zone rurali**, si propone di includere:
 - gli **aiuti per i servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali**, cofinanziati dal FEASR
 - gli **aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano alle operazioni nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI**
 - gli **aiuti di importo limitato alle PMI che beneficiano di progetti nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI**
 - gli aiuti per la **cooperazione** (Il versione ABER, v. avanti)

Progetto di nuovo ABER (6)

Modifiche relative a misure di aiuto specifiche (settori agricolo e forestale)

- Aiuti agli investimenti agricoli
- Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizoozie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizoozie
- Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive

Progetto di nuovo ABER (7)

Aiuti agli investimenti agricoli

Le norme attuali prevedono un'intensità di aiuto differenziata, che va dal 30% al 75%

Per allineare le norme sugli aiuti di Stato alle norme sullo sviluppo rurale, si propone di introdurre **un livello generale di intensità dell'aiuto del 65% per gli aiuti a favore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (dati gli svantaggi strutturali ed i vincoli che devono affrontare, la maggiore intensità di aiuto fino all'85% è mantenuta per le regioni ultra-periferiche)

Secondo le attuali norme, gli aiuti agli investimenti possono soddisfare i nuovi requisiti imposti agli agricoltori dal diritto dell'UE entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori

Tali aiuti sembrano non essere conformi ai principi generali in materia di aiuti di Stato, in quanto potrebbero non avere un effetto di incentivazione; inoltre, potrebbero indirettamente incentivare l'attuazione tardiva di nuove norme

Ciò violerebbe il diritto dell'UE e sarebbe in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del *Green Deal*

Si propone di eliminare tale regola per i due strumenti

Queste modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici

Progetto di nuovo ABER (8)

Aiuti agli investimenti agricoli

In base alle norme vigenti, gli **aiuti per l'acquisto di terreni** sono limitati al 10% dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per operazioni di conservazione ambientale (per cui è possibile un'intensità più elevata)

Le nuove norme propongono di estendere questa possibilità per le operazioni riguardanti la conservazione del suolo ricco di carbonio; deroga in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo

Per gli **investimenti a favore del ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche ed organismi nocivi per i vegetali**, se tali eventi possono essere collegati ai cambiamenti climatici, si propone di introdurre la condizione che i beneficiari includano nel ripristino, ove possibile, **misure di adattamento ai cambiamenti climatici**, al fine di ridurre al minimo i danni e le perdite prodotti da eventi simili in futuro

Questa condizione mira a riflettere il legame tra il verificarsi ricorrente di tali eventi ed i cambiamenti climatici, e ad incentivare i settori agricolo e forestale ad attuare pratiche agricole adattate ai cambiamenti climatici

Progetto di nuovo ABER (9)

Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizoozie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizoozie

Il versione ABER prevede nuovo art. 26, par. 4

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato consentono agli aiuti di compensare i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle epizoozie nonché di risarcire i danni causati dalle epizoozie

Per essere ammissibile, l'epizoozia deve essere inclusa nell'elenco stabilito dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) oppure nell'elenco di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2016/429

In base alle norme vigenti, gli aiuti non possono quindi essere concessi in relazione alle **epizoozie emergenti**

Tuttavia, la legislazione dell'UE nel settore della salute e della sicurezza alimentare prevede anche misure a favore delle epizoozie emergenti, alle stesse condizioni applicabili alle epizoozie elencate

Si propone di adeguare di conseguenza le norme in materia di aiuti di Stato e di ampliarne l'ambito di applicazione alle epizoozie emergenti

Progetto di nuovo ABER (10)

Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive

Il versione ABER prevede nuovo art. 26, par. 8

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato non riguardano la diffusione di **specie esotiche invasive** nell'UE importate per caso, queste specie esotiche causano spesso importanti squilibri e danneggiano la biodiversità dell'UE e possono mettere in pericolo le specie locali e regionali utilizzate per le attività agricole

Struttura nuovo ABER

(seconda versione, settembre 2022, non ancora definitiva)

21 novembre 2022

Struttura nuovo ABER

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

CAPO II – REQUISITI PROCEDURALI (artt. 10, 11, 12, 13 – art. 12 NUOVO II vers.)

CAPO III – CATEGORIE DI AIUTI (artt. da 14 a 61 – 7 articoli NUOVI II vers.)

SEZIONE 1 – AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

SEZIONE 2 – AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA (NUOVA II vers.)

SEZIONE 3 – AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

SEZIONE 4 – AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO

SEZIONE 5 – AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

SEZIONE 6 – AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE

SEZIONE 7 – AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. da 62 a 64)

Disposizioni comuni, CAPO I

Artt. da 1 a 9

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Condizioni per l'esenzione

Art. 4 – Soglie di notifica

Art. 5 – Trasparenza degli aiuti

Art. 6 – Effetto di incentivazione

Art. 7 – Intensità d'aiuto e costi ammissibili

Art. 8 – Cumulo

Art. 9 – Pubblicazione e informazione

Campo di applicazione, art. 1 (1)

Il regolamento **si applicherà** alle seguenti categorie di aiuti:

- **aiuti a favore delle microimprese e delle PMI:**
 - attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione degli artt. 14, 15, 16, 18 e 23 e degli artt. da 25 a 35, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria
 - attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate
- **aiuti per la tutela dell'ambiente nell'agricoltura (concessi a tutte le imprese)**
- **aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste (concessi a tutte le imprese)**
- **aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (concessi a tutte le imprese)**
 - **aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (concessi a tutte le imprese)**
 - **aiuti a favore del settore forestale (concessi a tutte le imprese)**

Campo di applicazione, art. 1 (2)

Il regolamento **non si applicherà**:

- ai regimi di aiuto di cui agli artt. 14, 17, 43, 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli artt. 49 e 50, se soddisfano le condizioni dell'art. 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore; la Commissione può tuttavia decidere che il regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo **piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione** (al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l'esame del piano di valutazione e adottare una decisione)
- a eventuali modifiche dei regimi di cui sopra diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del regolamento ABER o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato
- agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione
 - agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione

Campo di applicazione, art. 1 (3)

Il regolamento **non si applicherà**:

- ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il **pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno**, fatta eccezione per:
 - i regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità all'art. 37
 - i regimi di aiuto per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») a norma degli artt. 39, 40, 60 e 61
- agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

Clausola «Deggendorf»

Campo di applicazione, art. 1 (4)

Il regolamento **non si applicherà agli aiuti alle imprese in difficoltà**, ad eccezione degli aiuti concessi:

- per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli artt. 21 e 47
- per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell'art. 24, par. 2, lett. b)
- per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie a norma dell'art. 26, parr. 8 e 9
- a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell'art. 27, par. 1, lett. c), d) ed e)
 - per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell'art. 33
 - per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'art. 37
- per le imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, a norma degli artt. 39, 40, 61 e 62
- nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
 - per compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali a norma dell'art. 24
 - per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell'art. 26, par. 10
 - per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell'art. 29
 - per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'art. 43, par. 2, lett. d)

Campo di applicazione, art. 1 (5)

Il regolamento **non si applicherà** agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'UE, in particolare:

- gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali
- gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, che costituiscono sovvenzioni all'esportazione quali definite da tale accordo

Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all'esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell'ambito di applicazione della decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione del 19 dicembre 2015, sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al par. 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull'autofinanziamento

Soglie di notifica, art. 4 (1)

Art. 4 – nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER

Art. 14: 600.000euro/impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Art. 16, par. 4: 600.000euro/impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Art. 17: 7,5 milioni euro per impresa e per progetto di investimento (uguale)

Art. 31 (impegni per benessere animale): 500euro per unità di bestiame/anno (**nuovo**)

Art. 33 (svantaggi correlati a Natura 2000): 500euro per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a 5 anni e di 200euro per ettaro/anno al di là di tale periodo (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 34 (impegni agro-climatico-ambientali): 600euro per ettaro/anno per le colture annuali, 900euro per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450euro per ettaro/anno per altri usi del terreno (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 35 (agricoltura biologica): 600euro per ettaro/anno per le colture annuali, 900euro per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450euro per ettaro/anno per altri usi del terreno (**nuovo**)

Art. 36 (patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole o nelle foreste – aggiunto patrimonio forestale): 600.000euro per impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Soglie di notifica, art. 4 (2)

Art. 4 – nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER

Art. 38 (ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale): 7,5 milioni di EUR per progetto (uguale)

Art. 39 (costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI): 2 milioni di euro per impresa e per progetto (uguale, per CLLD/LEADER v. avanti, art. 60)

Art. 40 (aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI): 350.000euro per progetto dei gruppi operativi PEI (uguale, per CLLD/LEADER v. avanti, art. 61)

Art. 41 (forestazione e imboscamento): 7,5 milioni di euro per progetto di formazione (uguale)

Art. 42 (sistemi agroforestali): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale (uguale)

Art. 44 (investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Soglie di notifica, art. 4 (3)

Art. 4 – nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER

Art. 45 (svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori): 500euro per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a 5 anni e 200euro per ettaro/anno al di là di tale periodo (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 46 (servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta): 200euro per ettaro/anno (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 48 (servizi di consulenza nel settore forestale): 200.000euro per impresa e per anno (uguale)

Art. 49 (infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Art. 50 (tecnologie forestali e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento (uguale)

Art. 55 (aiuti agli investimenti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali): 10 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Art. 60 (aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR): 2 milioni di euro per impresa e per progetto (uguale)

Art. 61 (aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD): 200.000euro per progetto CLLD (uguale)

Intensità di aiuto e costi ammissibili, art. 7 (1)

Per calcolare l'intensità di aiuto e i costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle **opzioni semplificate in materia di costi** previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione

Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35, 41, 45 e 46 possono essere fissati sulla base di **ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno**

In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

Intensità di aiuto e costi ammissibili, art. 7 (2)

Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'ESL

Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione

Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'ESL, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali

Cumulo, art. 8 (1)

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati

Qualora i finanziamenti dell'UE gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'UE

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del TFUE ai sensi del regolamento ABER possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento ABER

Cumulo, art. 8 (2)

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 56 e 40 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato **con** costi ammissibili individuabili

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato **senza** costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal regolamento ABER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del regolamento ABER non sono cumulati con i pagamenti di cui all'art. 145, par. 2, e all'art. 146 del Reg. (UE) 2021/2115 (misure allegato I TFUE) in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento ABER

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115 (regimi clima, ambiente, benessere animale) in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento ABER

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento ABER non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III

Cumulo, art. 8 (3)

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, par. 3, lett. d), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli artt. 25, 26, 28 e 37 del regolamento ABER

Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'art. 19 del regolamento ABER non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e all'avviamento di attività agricole di cui all'art. 18 del regolamento ABER non sono cumulabili con gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quello indicato nel regolamento ABER

Categorie di aiuti

CAPO III

Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(artt. da 14 a 61)

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (1)

| I VERSIONE BOZZA ABER | II VERSIONE BOZZA ABER |
|--|--|
| Sezione 1 – I e II VERSIONE | |
| AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI | |
| Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (art. 13) | Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (art. 14) |
| Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 14) | Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 15) |
| Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (art. 15) | Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (art. 16) |
| Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (art. 16) | Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (art. 17) |
| Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento di attività agricole (art. 17) | Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole (art. 18) |
| Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (art. 18) | Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (art. 19) |
| Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (art. 19) | Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (art. 20) |
| Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 20) | Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21) |
| Aiuti per servizi di consulenza (art. 21) | Aiuti per servizi di consulenza (art. 22) |
| Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (art. 22) | Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (art. 23) |
| Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 23) | Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24) |
| Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (art. 24) | Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (art. 25) |
| Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (art. 25) | Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (art. 26) |
| Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti (art. 26) | Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti (art. 27) |
| Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 27) | Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 28) |
| Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ANIMALI PROTETTI (art. 28) | Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ANIMALI PROTETTI (art. 29) |
| Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 (art. 29) | Art. 33 (v. avanti) |
| | Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura (art. 30) NUOVO |
| | Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (art. 31) NUOVO |
| | Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (art. 32) NUOVO |

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (2)

| | |
|---|--|
| Sezione 2 – I VERSIONE | |
| AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE PRESENTE NELLE AZIENDE AGRICOLE | |
| Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole (art. 30) | Art. 36 (v. sotto, con aggiunta patrimonio nelle foreste) |
| Sezione 2 – II VERSIONE, NUOVA | |
| AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA | |
| | Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (art. 33) |
| | Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (art. 34) NUOVO |
| | Aiuti per l'agricoltura biologica (art. 35) NUOVO |
| Sezione 3 – I VERSIONE | |
| AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO | |
| Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo (art. 31) | Art. 37 (v. sotto) |
| Sezione 3 – II VERSIONE | |
| AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE | |
| | Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (art. 36) aggiunto patrimonio nelle foreste |
| Sezione 4 – I VERSIONE | |
| AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE | |
| Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (art. 32) | Art. 38 (v. avanti) |
| Sezione 4 – II VERSIONE | |
| AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO | |
| | Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (art. 37) |

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (3)

| Sezione 5 – I VERSIONE | |
|---|---|
| AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE | |
| Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 33) | |
| Aiuti ai sistemi agroforestali (art. 34) | |
| Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (art. 35) | |
| Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 36) | |
| Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 37) | |
| Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta (art. 38) | |
| Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (art. 39) | |
| Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (art. 40) | |
| Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 41) | |
| Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 42) | |
| Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (art. 43) | |
| Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (art. 44) | |
| Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (art. 45) | |
| Sezione 5 – II VERSIONE | |
| AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE | |
| | Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (art. 38) |
| | Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (art. 39) NUOVO (art. 50 I versione) |
| | Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (art. 40) NUOVO (art. 51 I versione) |

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (4)

| Sezione 6 – I VERSIONE AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI | |
|--|---|
| Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 46) | |
| Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 47) | |
| Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (art. 48) | |
| Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità (art. 49) | |
| Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD o dei gruppi operativi PEI (art. 50) | |
| Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI (art. 51) | |
| Sezione 6 – II VERSIONE AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE | |
| | Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 41) |
| | Aiuti ai sistemi agroforestali (art. 42) |
| | Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (art. 43) |
| | Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 44) |
| | Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 45) |
| | Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 46) |
| | Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (art. 47) |
| | Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (art. 48) |
| | Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 49) |
| | Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 50) |
| | Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (art. 51) |
| | Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (art. 52) |
| | Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (art. 53) |
| | Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (art. 54) NUOVO |

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (5)

Sezione 7 – II VERSIONE AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

| | |
|--|--|
| | Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 55) |
| | Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 56) |
| | Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (art. 57) |
| | Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (art. 58) |
| | Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (art. 59) NUOVO |
| | Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD (art. 60) |
| | Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD (art. 61) |

Categorie di aiuti, I e II vers. ABER

Categorie di aiuti **NUOVE** introdotte nella I e II vers. ABER

Sezione 1

Art. 30 – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura (ora in esenzione per silvicolt.)

Art. 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (ora solo in notifica)

Art. 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (ora solo in notifica)

Sezione 2

Art. 33 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (ora solo in notifica)

Art. 34 – Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (ora solo in notifica)

Art. 35 – Aiuti per l'agricoltura biologica (ora solo in notifica)

Sezione 3

Art. 36 – Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (patrimonio nelle foreste, nuovo rispetto a I versione e attuale ABER)

Sezione 5

Art. 39 – Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (nuovo, art. 50 nella I versione)

Art. 40 – Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (nuovo, art. 51 nella I versione)

Sezione 6

Art. 54 – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (ora solo in notifica)

Sezione 7

Art. 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (ora solo in notifica)

Categorie di aiuti

Sezione 1

**AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E
NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI**

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

- Articolo 14** – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
- Articolo 15** – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
- Articolo 16** – Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali
- Articolo 17** – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli
- Articolo 18** – Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole
- Articolo 19** – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
- Articolo 20** – Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità
- Articolo 21** – Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione
- Articolo 22** – Aiuti per servizi di consulenza
- Articolo 23** – Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- Articolo 24** – Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
- Articolo 25** – Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali
- Articolo 26** – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali
- Articolo 27** – Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti
- Articolo 28** – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (*rimosso par. 5, aggiunti danni da animali protetti*)
- Articolo 29** – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali
- Articolo 30** – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
- Articolo 31** – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali
- Articolo 32** – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 14 – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

11. L'intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili.

12. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:

- (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h), o al benessere degli animali;
- (b) investimenti da parte di giovani agricoltori;
- (c) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

13. L'intensità di aiuto di cui al paragrafo 12, lettera c), può essere aumentata fino a un massimo dell'85 % per gli investimenti dei piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.

14. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:

- (a) investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);
- (b) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

15. L'intensità di aiuto per l'irrigazione di cui al paragrafo 6, lettera f), è limitata a una o più aliquote non superiori:

- (a) all'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l'irrigazione nell'azienda effettuati a norma del paragrafo 6, lettera f), punto iii);
- (b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;
- (c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 15 – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi i costi per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 16 – Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

2. La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell'interesse pubblico.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3. Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.

4. Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi da 12 a 15.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.

5. L'intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

7. Il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata non è considerato un costo ammissibile.

8. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

9. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

10. L'intensità di aiuto non supera il 65 %, tranne nei casi di cui ai paragrafi 10 e 11.

11. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:

(a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere f), g) e h), o al benessere degli animali;

(b) investimenti da parte di giovani agricoltori;

(c) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

12. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 18 – Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole

2. l'aiuto si applica all'avviamento di aziende rurali dedite ad attività agricole e alla diversificazione del reddito delle famiglie contadine a favore di altre attività agricole;
3. l'aiuto è concesso unicamente ai giovani agricoltori costituiti in microimprese e piccole imprese;
4. se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica;
5. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato;
6. nel caso dei giovani agricoltori, se inizialmente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario è comunque ammissibile agli aiuti destinati ai giovani agricoltori a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.
7. Il sostegno è limitato a 100 000 EUR per giovane agricoltore o per avviamento di azienda dedita ad attività agricole o per famiglia agricola.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 19 – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

2. Sono ammissibili all'aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
3. Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.
4. Gli Stati membri adattano gli aiuti esentati in conformità al presente articolo per tener conto di eventuali modifiche apportate ai regolamenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
5. Gli aiuti non sono concessi:
 - (a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
 - (b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
 - (c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 152, paragrafo 3, e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 19 – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a) il canone di affitto di locali idonei;

(b) l'acquisto di attrezzature per ufficio;

(c) le spese amministrative per il personale,

(d) le spese generali, legali e amministrative;

(e) l'acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

7. L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

8. Gli aiuti non superano il 10 % della produzione annuale commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione di produttori.

9. L'importo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR l'anno. L'aiuto deve essere decrescente.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 20 – Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
4. Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di sette anni.
6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
7. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Sono versati all'organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.
8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 21 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;

(b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

(c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

(d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

21 novembre 2022

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 21 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.

6. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 22 – Aiuti per servizi di consulenza

1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.

3. La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- (a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
- (b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica";
- (d) la prevenzione e la gestione dei rischi;
- (e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
- (f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
- (g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- (h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
- (i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 22 – Aiuti per servizi di consulenza

4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

6. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

9. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 23 – Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

2. Gli aiuti coprono i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, oppure in caso di decesso.
3. La durata totale della sostituzione è limitata a 3 mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limitata alla durata dello stesso.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.
I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 24 – Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

(a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

(b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all'origine di prodotti agricoli coperti da:

(a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

(b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

(a) spese di iscrizione;

(b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;

(c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

(d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

(e) premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 24 – Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

(a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

(b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

- i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
- ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6. Gli aiuti sono concessi in una delle forme seguenti:

- (a) in natura;
- (b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- (c) per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti.

Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

21 novembre 2022

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 25 – Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

2. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale sono soggetti alle seguenti condizioni cumulative:
 - (a) le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento;
 - (b) esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
4. I regimi di aiuto relativi a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale avversità.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 25 – Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

6. I danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono calcolati a livello dei singoli beneficiari. Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

- (a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;
- (b) i danni materiali di cui al paragrafo 8.

7. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

(b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 25 – Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

8. I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 7 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

9. Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

10. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 26 – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

- (a) sono versati unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione;
- (b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
 - i) un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
 - iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'articolo 18 e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - iv) misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti sono concessi per quelle contenute nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell'elenco delle zoonosi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ o nell'elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

4. Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Gli aiuti per le epizoozie o gli organismi nocivi ai vegetali diversi da quelli di cui al paragrafo 3 sono subordinati alle seguenti condizioni:

- (a) l'epizoozia o l'organismo nocivo ai vegetali hanno causato agli agricoltori gravi danni, superiori a una soglia di almeno il 30 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato; e
- (b) i beneficiari hanno stipulato una polizza assicurativa, ove disponibile, oppure versano contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e delle epizoozie o degli organismi nocivi ai vegetali statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali sono previsti rispettivamente una copertura assicurativa o un fondo di mutualizzazione riconosciuto.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 26 – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

5. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
6. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
7. I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.
8. Nel caso di misure relative a epizoozie, a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive che non si sono ancora verificate ("misure di prevenzione"), l'aiuto copre i seguenti costi ammissibili:
 - (a) controlli sanitari;
 - (b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
 - (c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
 - (d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
 - (e) abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;
 - (f) istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.
9. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
 - (b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
 - (c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti;
 - (d) pulizia, disinfezione, disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno;

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 26 – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

10. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:

(a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

- i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
- ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

(b) delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

(c) dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

11. Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti:

(a) tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

(b) eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti o alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 26 – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

12. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente dello Stato membro:
- (a) ha formalmente riconosciuto un focolaio, nel caso di epizoozie;
 - (b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
13. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione.
- In deroga al primo comma, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:
- (a) paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
 - (b) paragrafo 8, lettera e), e paragrafo 9, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
14. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
15. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 27 – Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

- (a) i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- (b) i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- (c) la rimozione dei capi morti;
- (d) la distruzione dei capi morti;
- (e) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
- (f) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e) e f) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), e f), possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico;
- (b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

5. L'intensità di aiuto è limitata al:

- (a) 70 % dei costi per i test di cui al paragrafo 2, lettera b);
- (b) 75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e);
- (c) 100 % dei costi connessi ai costi amministrativi, alla rimozione, alla distruzione e ai premi assicurativi per la rimozione di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e), e f).

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 28 – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

2. Gli aiuti:

- (a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- (b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
- (c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

- (a) calamità naturali;
- (b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
- (c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali.
- (d) premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
- (e) danni da animali protetti; (AGGIUNTO)

4. L'assicurazione:

- (a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
- (b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5. Gli aiuti sono concessi solo a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. (RIMOSSO)

6. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

7. L'intensità massima di aiuto è limitata al 70 % del costo del premio assicurativo.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 29 – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

2. Lo Stato membro stabilisce un nesso di causalità diretta, conformemente al paragrafo 5, tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.
3. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.
4. Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 29 – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

5. I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;

I costi ammissibili possono comprendere:

- (a) animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;
- (b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti;
- (c) danni materiali alle seguenti attrezzature agricole: macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

Il calcolo dei danni materiali di cui al secondo comma, lettera c) si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

6. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

7. Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, le autorità competenti degli Stati membri chiedono uno sforzo minimo ai beneficiari. sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Il presente paragrafo non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo si limitano al 100 % dei costi ammissibili.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 30 – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

- (a) "conservazione in situ": la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- (b) "conservazione nell'azienda agricola": la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
- (c) "conservazione ex situ": la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
- (d) "collezione ex situ": la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale.

3. Gli impegni per l'allevamento di razze locali che rischiano di non essere più utilizzate per l'allevamento o per la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica comprendono uno dei seguenti elementi:

- (a) allevare animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, che rischiano di non essere più utilizzati per l'allevamento;
- (b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

4. Le razze locali rischiano di non essere più utilizzate per l'allevamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni e se tali condizioni sono descritte e incluse nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1:

- (a) il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;
- (b) tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;
- (c) un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico;
- (d) gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 30 – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

5. Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili agli aiuti: bovini; ovini; caprini; equidi; suini; uccelli; conigli e api.
6. Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica purché nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.
 7. Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:
 - (e) (a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
 - (f) (b) azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell'Unione;
 - (g) (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

2. Gli aiuti sono concessi alle imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali di cui al paragrafo 7.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi solo per impegni diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
6. Qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

7. Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:
- (a) acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;
 - (b) condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;
 - (c) condizioni che consentano l'espressione del comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;
 - (d) accesso all'esterno e pascolo all'aperto;
 - (e) pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;
 - (f) pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;
 - (g) misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l'uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

8. Gli impegni a favore del benessere degli animali hanno una durata da uno a sette anni. Se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.
9. Il rinnovo dei contratti di impegno può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri predispongono il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Tale meccanismo è descritto nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Il rinnovo è sempre subordinato al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
10. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.
11. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti per il benessere degli animali.
12. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi di cui al paragrafo 11 e non supera 500 EUR per unità di bestiame.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo, ma a condizione che la cooperazione vada principalmente a vantaggio del settore agricolo.
4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
 - (a) la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo e della filiera alimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - (b) la creazione di poli e di reti;
 - (c) la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello dell'impresa (gli aiuti sono limitati agli agricoltori che, entro la conclusione dell'intervento, hanno o avranno raggiunto l'età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale).
5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:

(a) progetti pilota;

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare purché si tratti di prodotti agricoli;

(c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

(e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

(f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

(g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile⁴⁵ e la preservazione dei paesaggi agricoli;

(h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;

(i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

8. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al paragrafo 5, lettere g) e h), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.
9. Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
10. Le operazioni consistenti in investimenti sono conformi alle norme e agli obblighi pertinenti di cui agli articoli 14, 16, 17, 36, 39 e 40 sugli aiuti agli investimenti del presente regolamento (compreso l'articolo 4 sulle soglie di notifica).
11. Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività agricole:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
 - (b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (c) i costi di esercizio della cooperazione;
 - (d) i costi delle operazioni da attuare, compresi i costi i connessi all'animazione;
 - (e) i costi relativi ad attività promozionali.
12. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
13. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
14. Nel caso degli interventi di cui al paragrafo 11, lettera (c), che consistono in investimenti, gli aiuti si limitano all'intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nell'articolo pertinente sugli aiuti agli investimenti.

Categorie di aiuti

Sezione 2

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA

21 novembre 2022

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 33 – *Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000*

Articolo 34 – *Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali*

Articolo 35 – *Aiuti per l'agricoltura biologica*

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 33 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di terreno agricolo, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone agricole direttamente interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono concessi solo in relazione a svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti ("norme BCAA") stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola quale definita da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
 4. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone agricole seguenti:
 - (a) zone agricole Natura 2000;
 - (b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali zone non superano il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente.
 5. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale di massimo cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 34 – Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

2. Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese e gruppi di imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti relativamente a uno o più impegni di cui al paragrafo 1, al fine di preservare e promuovere le necessarie modifiche delle pratiche agricole che contribuiscono positivamente all'ambiente e al clima.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:
 - (a) dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 3 sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
5. Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, l'aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
6. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che ricevono aiuti nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 34 – Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

7. Gli impegni assunti nell'ambito del presente articolo hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per gli impegni a favore della conservazione nonché dell'uso e dello sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo o in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.
8. Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell'ambito del capitolo 3.
9. Gli impegni finalizzati all'estensivazione dell'allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:
- (a) l'intera superficie foraggera dell'azienda deve essere gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;
 - (b) la densità del bestiame deve essere definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.
10. Gli aiuti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. I regimi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli basati sui risultati garantiscono il rispetto dei criteri di qualità relativi alla quantificazione, all'addizionalità, alla permanenza e alla sostenibilità ambientale, tenendo conto anche della comunicazione relativa ai cicli del carbonio sostenibili⁴⁶ per quanto riguarda la certificazione dell'assorbimento del carbonio.
11. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali.
12. Non sono concessi aiuti a norma del presente articolo per impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35.
13. L'aiuto viene erogato per ettaro.
14. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

Categorie di aiuti – Misure c.d. allegato I TFUE

Articolo 35 – Aiuti per l'agricoltura biologica

2. Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese o associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:
 - (a) dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Tutte queste norme e questi requisiti obbligatori sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
5. Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, l'aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
6. Gli impegni di cui al paragrafo 3 sono attuati per un periodo iniziale compreso tra cinque e sette anni. Per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendo eventualmente una proroga annuale al termine del primo periodo. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno. Per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli completati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.
7. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.
8. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per gli impegni di cui all'articolo 34 o per i costi di cui all'articolo 20.
9. Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni degli articoli 17 e 22.
10. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

Categorie di aiuti

Sezione 3

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

21 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 36 – Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

2. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.
3. Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:
 - (a) costi degli investimenti in attivi materiali;
 - (b) opere permanenti.
5. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
6. Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all'anno.

Categorie di aiuti

Sezione 4

AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO

21 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 37 – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

- (a) sono versati unicamente quando l'autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
- (b) sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

4. I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

6. I danni subiti come conseguenza della calamità naturale sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

- (a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;
- (b) i danni materiali di cui al paragrafo 8.

7. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal
- (b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale.

Da tale importo sono dettratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

8. I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti

Sezione 5

AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

21 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 38 – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Articolo 39 – Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

Articolo 40 – Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

Categorie di aiuti

Articolo 38 – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

2. Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore o nel comparto interessati di cui al paragrafo 1.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale:
 - (a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - (b) gli obiettivi del progetto;
 - (c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - (d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- (e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.
6. Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale.

Categorie di aiuti

Articolo 38 – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

7. Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- (b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- (c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
 - i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- (d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- (e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

8. Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

9. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

10. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti

Articolo 39 – Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.
2. Per i progetti dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto dei gruppi operativi PEI;
 - (b) la realizzazione delle operazioni approvate;
 - (c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
 - (d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione di un progetto dei gruppi operativi PEI;
 - (e) l'animazione delle comunità PEI per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
3. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Categorie di aiuti

Articolo 40 – Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI o che beneficiano di tali progetti, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'importo totale dell'aiuto concesso per i progetti dei gruppi operativi PEI non supera 350.000 EUR.

Categorie di aiuti

Sezione 6

AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE

21 novembre 2022

Categorie di aiuti – Misure forestali

- Articolo 41** – Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
- Articolo 42** – Aiuti ai sistemi agroforestali
- Articolo 43** – Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate
- Articolo 44** – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
- Articolo 45** – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
- Articolo 46** – Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
- Articolo 47** – Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
- Articolo 48** – Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
- Articolo 49** – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
- Articolo 50** – Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
- Articolo 51** – Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura
- Articolo 52** – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
- Articolo 53** – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
- Articolo 54** – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 41 – Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

2. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento possono finanziare le operazioni di investimento.

3. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

- (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
- (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Gli aiuti concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC ed erogati sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al primo comma, purché tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi di detto piano strategico della PAC e gli aiuti siano attuati dopo l'approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 41 – Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

4. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:
- (a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
 - (b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
- (c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
- (d) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell'articolo 43.
6. Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
7. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:
- (a) bosco ceduo a rotazione rapida;
 - (b) alberi di Natale;
 - (c) specie a rapido accrescimento per uso energetico;
 - (d) specie esotiche della zona, salvo che il sostegno sia erogato nel quadro del piano strategico della PAC.
 - (e) gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento⁴⁷.
8. Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al punto 12.
9. Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 41 – Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

10. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa⁴⁸.

11. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

12. Nel quadro degli aiuti per le misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:

- (a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;
- (b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. A questo scopo sono necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. La durata minima non è inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;
- (c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
- (d) in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento consiste in uno dei seguenti:
- i) l'impianto di specie ecologicamente adatte o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana;
 - ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 42 – Aiuti ai sistemi agroforestali

2. Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.
 3. Gli aiuti ai sistemi agroforestali possono finanziare le operazioni di investimento.
 4. Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando non sono sostenute spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
- Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
5. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 42 – Aiuti ai sistemi agroforestali

6. Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:

- (a) i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
- (b) i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;
- (c) altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;
- (d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;
- (e) i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;
- (f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.

7. Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.

8. Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori:

- (a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;
- (b) specie forestali;
- (c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.

9. L'intensità massima di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 43 – Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;
 - (b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;
 - (c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
 - (d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
 3. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34.
 4. Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 43 – Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

5. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso;

(b) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;

(c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

6. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.

Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.

7. Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

8. Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

9. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 44 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC, sono escluse le specie esotiche della zona.
3. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tuttavia, gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari sono esenti da tale condizione.
4. A eccezione del caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
 - (f) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
 - (g) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
 - (h) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (i) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell'articolo 43.
5. Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
- Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 45 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori che derivano dall'attuazione della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori, gestori forestali e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di zona forestale, per compensare i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone forestali di cui al paragrafo 3 connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone forestali seguenti:
 - (a) zone forestali Natura 2000;
 - (b) elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 contemplati dall'ambito di applicazione territoriale del relativo piano strategico.
4. Gli aiuti possono essere concessi ai silvicoltori, ai gestori forestali e alle loro associazioni.
5. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 46 – Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti coprono solo gli impegni volontari in materia di gestione destinati a conseguire uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che vanno al di là dei requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale sulle foreste o da altre normative nazionali o dell'Unione pertinenti.
3. Tutti i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2 sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
4. Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono prevedere una durata superiore per determinati tipi di impegni.
5. I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 2.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 EUR per ettaro/anno.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 47 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1. Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e al capo I.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.

Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 47 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a) costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l'azione di informazione;

(b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

(c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione.

5. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 48 – Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

1. Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. I servizi in questione non costituiscono un'attività continuativa o periodica e non riguardano i costi operativi dell'impresa. I servizi di consulenza concernono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.
Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.
3. Gli Stati membri garantiscono che il sistema di servizi di consulenza copra come minimo questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE e 2008/50/CE, del regolamento (UE) 2016/2031, dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1107/2009 e della direttiva (UE) 2009/128/CE.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

5. Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.
6. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.
7. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 49 – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

1. Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

3. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

4. Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell'ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue:

- (a) l'accesso ai terreni forestali;
- (b) la ricomposizione e il riassetto fondiari;
- (c) l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- (d) l'utilizzo di bestiame anziché di macchinari.
- (e) l'istituzione di strutture temporanee di magazzinaggio.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 49 – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
- (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l'uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
- (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

6. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

- (a) i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
- (b) il capitale circolante.

7. L'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:

- (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere f), g) e h);
- (b) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 50 – Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
3. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.
 4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
5. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:
 - (a) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
 - (b) il capitale circolante.
6. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
7. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
 8. L'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.
 9. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:
 - (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);
 - (b) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 51 – Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

1. Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

- (a) "conservazione in situ": la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- (b) "conservazione nell'azienda silvicola": la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda silvicola;
- (c) "conservazione ex situ": la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
- (d) "collezione ex situ": la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

3. Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

- (a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- (b) azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;
- (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

4. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 52 – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.2. I membri dell'associazione o dell'organizzazione di produttori non sono grandi imprese.
2. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all'importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.
 3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:
 - (a) il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;
 - (b) i costi per l'acquisto di attrezzature per ufficio;
 - (c) le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato;
 - (d) le spese generali, legali e amministrative;
 - (e) i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;
 - (f) in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato.
4. Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il quinto anno dal riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente dello Stato membro sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l'ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 53 – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

1. Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi quelle per la realizzazione di indagini.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 54 – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo o nei settori agricolo o forestale. La cooperazione va principalmente a beneficio del settore forestale o dei settori agricolo e forestale.
 4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
 - (a) cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;
 - (b) creazione di poli e di reti.
5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.
6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:
 - (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (g) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Categorie di aiuti – Misure forestali

Articolo 54 – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.
8. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori.
9. Le operazioni da realizzare, consistenti in investimenti e costi diretti di progetti specifici connessi all'attuazione di un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, sono conformi alle norme e agli obblighi pertinenti di cui agli articoli 41, 42, 44, 49, 50, 55, 60 e 61 sugli aiuti agli investimenti (compreso l'articolo 4 sulle soglie di notifica).
10. Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività forestali:
 - (a) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (b) i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
 - (c) i costi degli interventi da attuare;
 - (d) i costi relativi ad attività promozionali;
 - (e) i costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
11. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
12. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti

Sezione 7

AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

21 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 55 – Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articolo 56 – Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

Articolo 57 – Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

Articolo 58 – Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

Articolo 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

Articolo 60 – Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD

Articolo 61 – Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD

Categorie di aiuti

Articolo 55 – Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l'approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

- (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti cofinanziati dal FEASR;
- (b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3. Gli aiuti finanziano:

- (a) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR ("infrastruttura su piccola scala");
- (b)
- (c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociali, le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
- (d) investimenti con finalità pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
- (e) investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
- (f) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Categorie di aiuti

Articolo 55 – Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga non sono ammissibili.

4. Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al paragrafo 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- (a) i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;
- (b) i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;
- (c) i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali;
- (d) i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all'aiuto di cui al paragrafo 3, lettera d).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al funzionamento.

6. Per quanto concerne le attività di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Per non superare l'intensità massima di aiuto, per le attività di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'intensità massima di aiuto può essere fissata all'80 % dei costi ammissibili.

7. Per quanto riguarda gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti.

Se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al primo comma, le intensità di aiuto non superano l'intensità massima di aiuto fissata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti nella zona interessata con riferimento ai costi relativi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di fabbricati o strutture esistenti con fabbricati o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all'ammodernamento.

Categorie di aiuti

Articolo 56 – Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1. Gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

(a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:

i) aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

(b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

(a) agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

(b) alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali;

(c) alle persone fisiche nelle zone rurali.

4. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 3, lettera a), esercita un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.

5. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

(a) la situazione economica iniziale del beneficiario;

(b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;

(c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

6. L'aiuto è versato in almeno due rate.

Le rate possono essere decrescenti.

7. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC.

8. L'aiuto è limitato a 100 000 EUR per beneficiario.

Categorie di aiuti

Articolo 57 – Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

1. Gli aiuti per l'adesione, o per la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori in attività, quale definiti da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, e delle loro associazioni ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

- (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

(b) sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3. L'aiuto è concesso per l'adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:

- (a) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
- (b) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno o più dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".

Categorie di aiuti

Articolo 57 – Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

4. L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
5. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di sette anni.
6. Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di sette anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.
7. L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

Categorie di aiuti

Articolo 58 – Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

1. Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
 - (b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
 3. L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.
 4. Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.
5. L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell'articolo 57.
 6. Sono ammissibili i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:
 - (a) sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (b) richiamano l'attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, le norme elevate di benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi al regime di qualità interessato.
 7. Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.
8. L'origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all'origine sia secondario rispetto al messaggio principale.
9. Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.
 10. L'intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.

Categorie di aiuti

Articolo 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali.
 4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
 - (a) la cooperazione tra imprese di cui al paragrafo 3;
 - (b) la creazione di poli e di reti;
 5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.
 6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:
 - (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
 - (h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;
 - (i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 - (j) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare;
 - (k) attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti.

Categorie di aiuti

Articolo 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.
8. Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera (a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al di cui al paragrafo 6, lettera (b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nei piani strategici nazionali. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera (a), e delle attività di cui al paragrafo 6, lettera (b), realizzati da singoli attori sono divulgati.
9. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.
10. Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
11. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
12. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
 - (b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (c) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
 - (d) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore;
 - (e) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
 - (f) costi relativi ad attività promozionali.
13. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
14. I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera (e), che si riferiscono agli investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti e soddisfano le condizioni specificate nei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 e/o nei pertinenti articoli del presente regolamento, comprese, in entrambi i casi, le condizioni specifiche relative alle soglie di notifica.

Categorie di aiuti

Articolo 60 – Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.

2. Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;
- (b) la realizzazione delle operazioni approvate;
- (c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
- (d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- (e) l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Categorie di aiuti

Articolo 61 – Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 50, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria

**Reg. (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

e successive modifiche

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria (1)

Modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/1237 della Commissione

Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione/PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD contemplati dal Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno un **impatto relativamente limitato sulla concorrenza**, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze, in special modo per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti, nonché del loro importo relativamente esiguo

Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare **di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato**

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria (2)

Modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/1237 della Commissione

Considerata la **natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD**, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il regolamento GBER affronti le **difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD**, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è **opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale**

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria (3)

Art. 19 bis

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura/PEI – compatibilità con il mercato interno ai sensi del GBER

Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR, contemplati dal Reg. (UE) n.1303/2013 o dal Reg. (UE) 2021/1060, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati all'art. 35 del Reg. (UE) n.1305/2013, **sono compatibili con il mercato interno** ai sensi dell'art. 107, par. 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'art. 19 bis ed al capo I del regolamento GBER

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria (4)

Art. 19 bis

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura/PEI – compatibilità con il mercato interno ai sensi del GBER

I seguenti **costi** di cui all'art. 35, par. 1, del Reg. (UE) n.1303/2013 o, a seconda dei casi, all'art. 34, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI:

- i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto dei gruppi operativi PEI
 - la realizzazione delle operazioni approvate
 - la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo
- i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI
- l'animazione delle comunità PEI o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande

L'**intensità di aiuto** non supera i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi operativi PEI

GBER, regolamento generale di esenzione per categoria (5)

Art. 19 ter

Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura/PEI – compatibilità con il mercato interno ai sensi del GBER

Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'art. 19 bis, par. 1, o che beneficiano di tali progetti, **sono compatibili con il mercato interno** ai sensi dell'art. 107, par. 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'art. 19 ter ed al capo I del regolamento GBER

L'importo totale dell'aiuto concesso a norma dell'art. 19 ter per progetto **non supera i 200.000euro per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo** ed i **350.000euro per i progetti dei gruppi operativi PEI**

Grazie per l'attenzione!



Contatti:

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be

21 novembre 2022

